

Appello 2006/26

La Giuria d'Appello, riunita nelle persone di Giuseppe Meo, presidente, Osvaldo Magnaghi, Gian Franco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti ed Eugenio Torre, membri effettivi, Adolfo Villani e Giuseppe Russo, membri supplenti, nonché Marco Alberti, Sergio Pepe, Nicola Vescia e Fabio Donadono, uditori, ha emesso la seguente decisione sull'appello proposto dal concorrente Edoardo Bartolini, pervenuto alla F.I.V. il 25 settembre 2006 (protocollo n. 11346), avverso la decisione 29 luglio 2006 del Comitato per le Proteste del Campionato Nazionale Classe Laser, organizzato dal Circolo Canottieri Domaso nei giorni 23-29 luglio 2006: decisione con la quale il Comitato per le Proteste, ritenuto che Edoardo Bartolini fosse incorso in una grave violazione delle buone maniere, decise di applicare la regola [69.1\(b.2\)](#) e quindi di squalificarlo (*DNE*) dalle prove del 25 luglio (prove nn.4,5,6) e, come previsto dalla regola [69](#), di affiggere nell'albo ufficiale e di trasmettere alla FIV copia degli atti del procedimento.

Il concorrente Edoardo Bartolini ha esposto nell'atto di appello quanto segue:

Nei giorni dal 23 al 29 luglio si disputò, il Campionato Nazionale, della Classe Laser, organizzato dal Circolo Canottieri Domaso, con la collaborazione della Assolaser.

Il 25 luglio 2006, terzo giorno della regata, completate le tre prove in programma egli si recò dal segretario dell'Associazione della classe e suo amico nonché componente del Comitato di Regata, per rendergli noto di aver recepito un malcontento generale dei concorrenti per la conduzione delle prove disputate e, nel corso del colloquio (cui partecipavano la figlia del medesimo segretario della classe, anch'essa sua amica, ed un tecnico federale), egli espose anche il proprio pensiero negativo.

Il segretario della classe respinse le considerazioni negative sul suo operato ed ironizzò sulle stesse e la conversazione si concluse con un'ultima pesante risposta profferita da esso concorrente nell'andare via, all'indirizzo del segretario della classe.

Più tardi, verso le ore 20,30 e prima di cena, egli ebbe ancora una conversazione con la figlia del segretario della classe, che si risolse in una nuova *"animata discussione"*, conclusa con un'ulteriore pesante apprezzamento da lui profferito all'indirizzo del segretario della classe.

Per i fatti descritti (per i quali successivamente porse le sue scuse, accettate dal segretario della classe), egli ricevette il 27 luglio mattina una convocazione a comparire nel mattino del successivo 29 luglio innanzi al Comitato per le Proteste a seguito di un rapporto consegnato dal segretario della classe alle ore 19.30 del 26 luglio sera.

L'udienza infatti ebbe luogo e, una volta conclusa, il Comitato per le Proteste, ritenendo che nei fatti accertati andava rilevata *"una grave violazione delle buone maniere"*, decise di squalificare il protestante Bartolini dalle prove della giornata del 25/7 (prove n. 4-5-6) e che, come previsto dal corsivo in calce alla regola [69](#), copia degli atti del procedimento fosse esposta all'Albo Ufficiale della Manifestazione e fosse trasmessa alla FIV.

Avverso la decisione anzidetta del Comitato per le Proteste, emessa il 29 luglio 2006, il concorrente Edoardo Bartolini ha proposto l'appello pervenuto alla F.I.V. il 25 settembre 2006, eccependo tre motivi, depositando copiosa documentazione e chiedendo che la Giuria d'Appello:

- a) in via principale, dichiarasse nulli e/o invalidi la decisione impugnata ed il procedimento relativo ed in conseguenza mandasse assolto esso appellante da ogni accusa e sanzione;
- b) in via subordinata, contenesse la condanna alla semplice ammonizione, tenuto conto delle circostanze attenuanti;
- c) in via istruttoria, autorizzasse l'appellante a depositare l'ulteriore documentazione richiesta e non ancora rilasciata dalle Autorità competenti e disponesse di ufficio l'acquisizione di tutti gli atti del procedimento di primo grado, consentendo all'appellante di estrarne copia per ulteriori difese; e disponesse inoltre l'escussione di tre testimoni (indicati nell'atto di appello) sulle circostanze che avevano preceduto e seguito i colloqui che avevano provocato la decisione impugnata.

A giustificazione del ritardo con cui ha proposto l'impugnazione, l'appellante ha precisato che solo con lettera 19 settembre 2006 gli è stata inviata la copia dei verbali di udienza e della decisione e che sino al 25 settembre 2006 (data di spedizione dell'appello) non gli è pervenuta la rimanente documentazione richiesta, ai sensi della regola [65.2](#), con lettera-fax 1 agosto 2006.

Ricevuta la comunicazione dell'appello il Presidente del Comitato delle Proteste ha inviato le sue osservazioni, a norma della regola [F6](#), nelle quali ha confermato i fatti che portarono alla decisione impugnata.

La Giuria di Appello, esaminata l'impugnazione del concorrente Bartolini, la decisione appellata, le osservazioni del Presidente del Comitato per le Proteste ed ogni altro atto acquisito, rileva preliminarmente che l'appello, pervenuto alla F.I.V. il 25 settembre 2006, avverso la decisione 29 luglio 2006 del Comitato per le Proteste del Campionato Nazionale Classe Laser, organizzato dal Circolo Canottieri Domaso nei giorni 23-29 luglio 2006, fu inviato quando era già ampiamente scaduto il

termine di quindici giorni previsto dalla regola [F2.1](#) e che la giustificazione del ritardo è inattendibile, tenuto conto dell'entità dello stesso e che l'appellante non si adoperò affatto per ottenere tempestivamente la documentazione da inviare a corredo dell'appello, né si avvalse della facoltà di chiedere una proroga del termine, come previsto dal corsivo F.I.V. alla regola [F2.2](#).

Per questi motivi la Giuria d'Appello respinge l'appello del concorrente Edoardo Bartolini, pervenuto alla F.I.V. il 25 settembre 2006, protocollo n. 11346, avverso la decisione 29 luglio 2006 del Comitato per le Proteste del Campionato Nazionale Classe Laser, organizzato dal Circolo Canottieri Domaso nei giorni 23-29 luglio 2006, perchè lo stesso è inammissibile per decorso del termine, essendo proposto oltre i quindici giorni previsti dalla regola [F2.1](#).

Così deciso in Rimini il 27 ottobre 2006

Il Presidente

Giuseppe Meo